

Ordinary Assist



Direttore Scientifico e Direttore Responsabile:
Lelio Cacciapaglia

Per i contenuti di Fiscal Assist, Gruppo Euroconference Spa comunica di aver assolto agli obblighi derivanti dalla normativa sul diritto d'autore e sui diritti connessi. La violazione dei diritti dei titolari del diritto d'autore e dei diritti connessi comporta l'applicazione delle sanzioni previste dal capo III del titolo III della legge 22.04.1941 n.633 e succ. mod. Tutti i contenuti presenti sul nostro sito web e nel materiale scientifico edito da Euroconference Spa sono soggetti a copyright. Qualsiasi riproduzione e divulgazione e/o utilizzo anche parziale, non autorizzato espressamente da Gruppo Euroconference spa è vietato.

La violazione sarà perseguita a norma di legge. Gli autori e l'Editore declinano ogni responsabilità per eventuali errori e/o inesattezze relative all'elaborazione dei contenuti presenti nelle riviste e testi editi e/o nel materiale pubblicato nelle dispense. Gli Autori, pur garantendo la massima affidabilità dell'opera, non rispondono di danni derivanti dall'uso dei dati e delle notizie ivi contenute. L'Editore non risponde di eventuali danni causati da involontari refusi o errori di stampa.

Autorizzazione del Tribunale di Verona n.1981 del 9/05/13

Ordinary Assist

Normativa

- 4 I contributi per terremoto e alluvioni in Emilia Romagna non rilevano ai fini delle imposte dirette e Irap
- 4 Convertito in legge il D.L. n. 66 del 24 aprile 2014
- 4 Pubblicato il D.L. n. 91 del 24 giugno 2014
- 5 Nuovi principi contabili per crediti, titoli di debito, partecipazioni e azioni proprie
- 5 Conservazione elettronica dei documenti fiscali: nuove regole
- 5 Contabilizzazione di una passività relativa al pagamento di un tributo: emanato il principio contabile internazionale
- 6 Differiti per l'anno 2014, i termini di effettuazione dei versamenti risultanti dalle dichiarazioni fiscali

Prassi

- 7 Iscrizione della medesima PEC su due o più imprese distinte
- 7 Tassazione dei redditi di natura finanziaria: chiarimenti
- 7 Cinque per mille 2014
- 8 Termini di accesso al regime premiale per gli studi di settore
- 8 Gasolio per uso autotrazione utilizzato nel settore del trasporto: software per i benefici
- 8 Benefici sul gasolio per uso autotrazione utilizzato nel settore del trasporto
- 8 Indicazioni in tema di fatturazione
- 9 Agevolazioni nelle ZFU della Regione Siciliana: codici tributo
- 9 Contributi in favore dell'E.Bi.N.: causale contributo
- 9 Affrancazione di terre civiche: trattamento agevolato ai fini dell'imposta di registro
- 9 Imposta di bollo per le fatture emesse dalle ASP
- 9 Cambio valute (maggio 2014)
- 9 Riporto delle perdite in una fusione transfrontaliera: patrimonio della stabile organizzazione
- 10 Moss, il nuovo portale telematico per l'Iva del commercio elettronico, delle telecomunicazioni e dei servizi radiotelevisivi
- 10 DTA iscritte in bilancio
- 11 Insufficiente versamento Tasi e IMU: indicazioni
- 11 Istituzione del codice tributo le somme dovute per spese di notifica
- 11 Novità dal sito dell'Agenzia delle entrate

Ordinary Assist

Dottrina

- 12 Imposte sui redditi e Irap: dichiarazioni Unico e Irap 2014
- 12 Immobilizzazioni immateriali: aspetti contabili e fiscali
- 12 Imposta comunale unica
- 12 Principi di attestazione dei piani di risanamento
- 13 Guida operativa sulla certificazione energetica

Ordinary Assist

NORMATIVA	
I contributi per terremoto e alluvioni in Emilia Romagna non rilevano ai fini delle imposte dirette e Irap Per i soggetti che hanno sede legale o operativa nel territorio dei comuni dell'Emilia-Romagna colpiti dal terremoto del 20 e del 29/5/12 e da successivi eventi alluvionali ed eccezionali avversità atmosferiche, limitatamente a quelli nei quali venga dichiarato lo stato di emergenza, i contributi, gli indennizzi e i risarcimenti, connessi ai predetti eventi di qualsiasi natura, indipendentemente dalle modalità di fruizione e di contabilizzazione, non concorrono alla formazione della base imponibile ai fini delle imposte sul reddito e dell'imposta regionale sulle attività produttive.	<i>Art. 1, co. 9-sexies, D.L. n. 74 del 12/5/14, convertito con L. n. 93 del 27/6/14 (G.U. n. 148 del 28/6/14)</i>
Convertito in legge il D.L. n. 66 del 24 aprile 2014 In gazzetta ufficiale la conversione del decreto legge n. 66/2014. Le relative disposizioni, entrate in vigore il 24/6/14, sono state illustrate nello Special Assist n.16 dell'1/7/14 Tra le modifiche apportate in sede di conversione spiccano: • la possibilità di pagare in 3 rate annuali l'imposta sostitutiva sulla rivalutazione dei beni d'impresa; • la previsione secondo cui si ammette nelle cooperative l'utilizzo delle riserve a copertura di perdite, senza la perdita dei benefici fiscali, anche in presenza di distribuzione di utili nei confronti dei soci finanziatori; • la possibilità per chi è decaduto dal beneficio della rateazione di richiedere la concessione di un nuovo piano di rateazione, fino a un massimo di 72 rate mensili, a condizione che la decadenza sia intervenuta entro e non oltre il 22/6/13 e la richiesta sia presentata entro e non oltre il 31/7/14; • il differimento al 2015 della modifica della disciplina di imposizione sui redditi derivanti da fonti rinnovabili prodotti dall'imprenditore agricolo e l'introduzione per il 2014 di un regime "transitorio".	<i>D.L. n. 66 del 24/4/14, convertito con L. n. 89 del 23/6/14 (G.U. n. 143 del 23/6/14)</i>
Pubblicato il D.L. n. 91 del 24 giugno 2014 In gazzetta ufficiale il decreto legge n. 91/2014. Le relative norme, entrate in vigore il 25/6/14, saranno illustrate nello Special Assist n.17 del 4/7/14 Tra le altre, si evidenziano le seguenti: • credito d'imposta per imprese agricole e PMI che potenziano il commercio elettronico; • credito d'imposta per imprese agricole e PMI che investono in tecnologie e cooperazione; • incentivo all'assunzione di giovani lavoratori agricoli e la riduzione del costo del lavoro in agricoltura; • riduzione delle deduzioni dalla base imponibile Irap per i produttori agricoli; • detrazioni per l'affitto di terreni agricoli ai giovani; • eliminazione della riduzione del reddito dominicale per i terreni non coltivati; • rivalutazione ai fini delle imposte sui redditi del reddito agrario e dominicale; • credito d'imposta per investimenti in beni strumentali nuovi; • modifiche alla disciplina ACE la cui eccedenza può essere trasformata in credito d'imposta; • modifica ai criteri di determinazione del valore delle azioni in caso di recesso; • modalità di determinazione del capitale nella trasformazione di società di persone in società di capitali;	<i>D.L. n. 91 del 24/6/14 (G.U. n.144 del 24/6/14)</i>

Ordinary Assist

• riduzione a 50.000 euro dell'ammontare minimo del capitale sociale della S.p.A.; • individuazione di alcune ipotesi in cui non si applica la ritenuta alla fonte su interessi e altri proventi delle obbligazioni e titoli similari e delle cambiali finanziarie.	
Nuovi principi contabili per crediti, titoli di debito, partecipazioni e azioni proprie Pubblicati tre Principi contabili, approvati in via definitiva dagli Organi dell'OIC. Si tratta dei seguenti Principi contabili: • OIC 15 Crediti; • OIC 20 Titoli di debito; • OIC 21 Partecipazioni e azioni proprie. Tali Principi si applicano ai bilanci chiusi a partire dal 31/12/14; è, tuttavia, consentita anche un'applicazione anticipata.	<u>OIC, principi contabili 15-20-21 pubblicati il 19/6/14</u>
Conservazione elettronica dei documenti fiscali: nuove regole Previsti nuovi obblighi da osservare per la dematerializzazione di documenti e scritture analogici rilevanti ai fini tributari.	<i>Ministero dell'economia e delle finanze, decreto 17/6/14 (G.U. n.146 del 26/6/14)</i>
Tra le altre novità è stato stabilito che la conformità all'originale delle copie informatiche e delle copie per immagine su supporto informatico di documenti analogici originali unici, è autenticata da un notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato. Obbligo di comunicazione e di esibizione delle scritture e dei documenti rilevanti ai fini tributari - è stato previsto che il contribuente comunica che effettua la conservazione in modalità elettronica dei documenti rilevanti ai fini tributari nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta di riferimento. Verifiche, controlli o ispezioni - il documento informatico è reso leggibile e, a richiesta, disponibile su supporto cartaceo o informatico presso la sede del contribuente ovvero presso il luogo di conservazione delle scritture dichiarato dal soggetto. Il documento conservato può essere esibito anche per via telematica. Modalità di assolvimento dell'imposta di bollo - l'imposta di bollo sui documenti informatici fiscalmente rilevanti è corrisposta mediante versamento nei modi di cui all'art.17 d.lgs. n. 241/1997, con modalità esclusivamente telematica. Il pagamento dell'imposta relativa alle fatture, agli atti, ai documenti ed ai registri emessi o utilizzati durante l'anno avviene in un'unica soluzione entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio. Le fatture elettroniche per le quali è obbligatorio l'assolvimento dell'imposta di bollo devono riportare specifica annotazione di assolvimento dell'imposta ai sensi del presente decreto. L'imposta sui libri e sui registri di cui all'art. 16 della tariffa allegata al D.P.R. n. 642/1972, tenuti in modalità informatica, è dovuta ogni 2500 registrazioni o frazioni di esse.	
Contabilizzazione di una passività relativa al pagamento di un tributo: emanato il principio contabile internazionale Pubblicato in Gazzetta Ufficiale L 175 del 14/6/14 il Regolamento (UE) 634/2014 della Commissione del 13/6/14 che adotta l'Interpretazione IFRIC 21 Tributi. Il principio concerne la contabilizzazione di una passività relativa al pagamento di un tributo nel caso in cui tale passività rientri nell'ambito di applicazione dello IAS 37 nonché la contabilizzazione di una passività relativa al pagamento di un tributo la cui tempistica e il cui importo sono incerti. L'IFRIC 21 si applica a partire dagli esercizi finanziari che iniziano il 17/6/14.	<i>OIC, documento pubblicato sul sito il 16/6/14</i>

Ordinary Assist

Differiti per l'anno 2014, i termini di effettuazione dei versamenti risultanti dalle dichiarazioni fiscali Prorogati i termini di effettuazione dei versamenti risultanti dalle dichiarazioni presentate dai soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono elaborati gli studi di settore. I contribuenti tenuti ai versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, da quelle in materia di Irap e dalla dichiarazione unificata annuale entro il 16/6/14, che esercitano attività economiche per le quali sono stati elaborati gli studi di settore e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito per ciascuno studio di settore, effettuano i versamenti: • entro il 7/7/14, senza alcuna maggiorazione; • dal 8/7/14 al 20/8/14, maggiorando le somme da versare dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo. I nuovi termini si applicano, oltre che ai soggetti che applicano gli studi di settore o che presentano cause di esclusione o di inapplicabilità dagli stessi compresi quelli che adottano il regime di cui all'art. 27, co. 1, D.L. n. 98/2011 (Regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità), anche a quelli che partecipano ai sensi degli articoli 5, 115 e 116 Tuir a società, associazioni e imprese.	<i>D.P.C.M. 13/6/14 (G.U. n.137 del 16/6/14)</i>
--	---

Ordinary Assist

PRASSI

Iscrizione della medesima PEC su due o più imprese distinte Il Ministero fornisce chiarimenti sull'obbligo di iscrizione della PEC delle imprese individuali e delle società nel registro delle imprese, con particolare riguardo all'iscrizione della medesima PEC su due distinte imprese. In particolare, è stata ribadita la necessità di assicurare che l'indirizzo PEC dichiarato dalle imprese e dai professionisti iscritti in albi ed elenchi sia singolarmente ed esclusivamente riferibile agli stessi.	<i>Ministero dello sviluppo economico, circolare n. 3670 del 23/6/14</i>
Tassazione dei redditi di natura finanziaria: chiarimenti Per effetto degli artt. 3 e 4 D.L. n. 66/2014, l'aliquota di tassazione passa dal 20% al 26% sugli interessi e altri proventi di conti correnti, depositi bancari e postali, maturati dall'1/7/14. La nuova misura è valida anche per i redditi derivanti da obbligazioni, titoli simili e cambiali finanziarie previste dall'art. 26 D.P.R. n. 600/1973 e sugli interessi, premi e altri proventi derivanti dalle obbligazioni, indicate nell'art. 2, co. 1 d.lgs. n. 239/1996, maturati a partire dall'1/7/14, indipendentemente dalla data di emissione dei titoli.	<i>Agenzia delle entrate, circolare n. 19 del 27/6/14</i>
Dall'1/7/14, l'aliquota di tassazione passa al 26% anche per i redditi diversi di natura finanziaria, con esclusione delle plusvalenze relative a partecipazioni qualificate indicate dalla lett. c) dell'art. 67 Tuir. Al fine di evitare che l'aumento dell'aliquota incida sui redditi maturati antecedentemente all'1/7/14, è prevista la possibilità di affrancare il costo o il valore di acquisto delle attività finanziarie possedute al 30/6/14, con il versamento di un'imposta sostitutiva del 20% sulle plusvalenze latenti. Deroghe - confermata l'aliquota del 12,5% per i titoli pubblici italiani (come titoli del debito pubblico, Boc, Bor, Bop, buoni fruttiferi postali emessi dalla Cassa Depositi e Prestiti) e titoli equiparati, emessi da organismi internazionali, nonché per le obbligazioni emesse da Stati esteri white list e da loro enti territoriali. Per questi ultimi, l'aliquota di tassazione passa dal 20 al 12,5%, con riferimento agli interessi e ad altri proventi maturati a partire dall'1/7/14 e alle plusvalenze derivanti dalla loro cessione o rimborso realizzate dalla stessa data. Ritenuta su redditi da investimenti e attività estere - il documento di prassi si sofferma sull'abrogazione della ritenuta del 20%, prevista dal D.L. n. 66/2014, che esplica effetti ai fini dell'esonero dall'obbligo di compilazione del quadro RW da parte dei contribuenti e di segnalazione da parte degli intermediari.	
Cinque per mille 2014 I legali rappresentanti degli enti del volontariato iscritti in elenco devono spedire entro il prossimo 30 giugno la dichiarazione, con raccomandata A/R, alla Direzione regionale delle Entrate in cui si trova il domicilio fiscale dell'ente. In alternativa, la dichiarazione sostitutiva può essere inviata dagli interessati con la propria casella di posta elettronica certificata alla casella Pec delle Direzioni regionali, riportando nell'oggetto "dichiarazione sostitutiva 5 per mille 2014" e allegando copia del modello di dichiarazione e del documento d'identità. Anche le associazioni sportive dilettantistiche iscritte in elenco devono inviare la dichiarazione sostitutiva, sempre entro il 30/6/14 e con raccomandata a/r, all'Ufficio del Coni nel cui ambito territoriale ha sede legale l'associazione. Gli enti del volontariato e le associazioni sportive che non rispettano questa scadenza hanno tempo fino al 30/9/14 per inviare la dichiarazione sostitutiva, versando una sanzione di importo pari a 258 euro tramite il modello F24 con codice tributo 8115.	<i>Agenzia delle entrate, comunicato del 26/6/14</i>

Ordinary Assist

Termini di accesso al regime premiale per gli studi di settore I commi da 9 a 13 dell'art. 10 D.L. n. 201/2011, prevedono uno specifico regime premiale applicabile ai contribuenti soggetti al regime di accertamento basato sulle risultanze degli studi di settore, ai sensi dell'art. 10, legge n. 146/1998. Dalle analisi effettuate sulla base dei dati dichiarativi e tenuto conto delle modifiche agli studi di settore apportate dai decreti ministeriali 23 dicembre 2013 e 24 marzo 2014, viste le valutazioni espresse dalle Organizzazioni di categoria, attesa l'esigenza di garantire l'applicazione del regime premiale ai contribuenti che dichiarano fedelmente i dati degli studi di settore e che risultano congrui alle risultanze degli studi di settore, è stato previsto che per il periodo di imposta 2013, in via sperimentale, accedono al regime premiale i contribuenti che applicano gli studi di settore indicati nell'allegato n. 1 al provvedimento.	<i>Agenzia delle entrate, provvedimento del direttore n. 85733 del 25/6/14</i>
Gasolio per uso autotrazione utilizzato nel settore del trasporto: software per i benefici Disponibile all'indirizzo www.agenziadogane.gov.it (In un click – Accise – Benefici per il gasolio autotrazione – Benefici per il gasolio autotrazione 2° trimestre 2014) il software per la compilazione e la stampa della dichiarazione relativa al secondo trimestre 2014.	<i>Agenzia delle dogane, nota n. 70253 del 26/6/14</i>
Benefici sul gasolio per uso autotrazione utilizzato nel settore del trasporto Per i consumi di gasolio effettuati tra il 1° aprile e il 30 giugno dell'anno in corso, la dichiarazione necessaria alla fruizione dei benefici fiscali dovrà essere presentata entro il 31/7/14.	<i>Agenzia delle dogane, nota n. 68241 del 27/6/14</i>
Indicazioni in tema di fatturazione Per distinguere le fatture elettroniche da quelle cartacee non è rilevante il formato (elettronico o cartaceo) utilizzato per la sua creazione, bensì la circostanza che la fattura sia in formato elettronico quando viene emessa o messa a disposizione, ricevuta e accettata dal destinatario. Così, ad esempio, non possono essere considerate elettroniche le fatture che, seppure create in formato elettronico tramite un software di contabilità, vengono successivamente inviate e ricevute in formato cartaceo. Possono essere considerate fatture elettroniche quelle che, seppur create in formato cartaceo, vengono successivamente trasformate in documenti informatici e inviate e ricevute tramite posta elettronica. Viene, inoltre, espressamente chiarito che la fattura può essere elettronica per chi la emette e analogica per chi la riceve. Laddove l'emittente trasmetta o metta a disposizione del ricevente una fattura elettronica, quest'ultimo può non accettare il processo e la fattura si considererà elettronica in capo al primo, con conseguente obbligo di conservazione elettronica, e analogica in capo al ricevente.	<i>Agenzia delle entrate, circolare n. 18 del 24/6/14</i>
L'origine di una fattura si considera autentica quando l'identità del fornitore/prestatore o dell'emittente sono certi e l'integrità del contenuto è garantita anche quando varia il formato della fattura (conversione in altri formati, come ad esempio da MS word a XML), a patto che i dati non siano alterati. Il requisito di leggibilità deve essere garantito per tutto il periodo di archiviazione della fattura attraverso un visualizzatore adeguato e affidabile del formato elettronico. Chi sceglie di utilizzare un sistema di controllo di gestione deve assicurarsi che non venga conservata soltanto la fattura ma che, per tutto il ciclo di vita del documento, sia disponibile anche la documentazione che ne garantisce l'autenticità e l'integrità, consentendo cioè che il valore di un componente sia verificabile almeno con una fonte indipendente. Invio delle fatture - il nuovo art. 21 DPR n. 633/1972 non richiede più il "previo accordo con il destinatario" per avvalersi della trasmissione elettronica della fattura. È, quindi, sufficiente l'accettazione da parte del destinatario del mezzo di trasmissione utilizzato. Inoltre, è possibile trasmettere per via elettronica allo stesso	

Ordinary Assist

destinatario più fatture elettroniche raccolte in un unico lotto, inserendo una sola volta le informazioni comuni (come ad esempio le generalità dell'emittente, la partita Iva, la data di emissione, ecc.), a patto che sia possibile accedervi da ogni fattura.

Fattura differita anche per le prestazioni di servizi - gli operatori economici possono emettere fattura differita anche in caso di prestazioni di servizi, e non più solo in presenza di cessione di beni, a patto che nel documento siano indicate nel dettaglio le operazioni effettuate e che sia disponibile la relativa documentazione commerciale attestante la prestazione eseguita, la data di effettuazione e le parti contraenti.

Fattura semplificata - nella fattura semplificata, prevista per importi non superiori a 100 euro, è possibile, senza precludere l'esercizio del diritto alla detrazione, riportare alternativamente o gli elementi "tradizionali" (ditta, denominazione, nome, cognome, ecc.) o, a seconda dei casi, il codice fiscale, la partita Iva, il numero di identificazione Iva per i soggetti passivi stabiliti in altro Stato Ue. In fase di registrazione, è possibile riportare soltanto il numero di partita Iva o il codice fiscale del cessionario/committente, se questo è l'unico dato indicato. In più, in modalità semplificata, la fattura rettificativa può essere emessa a prescindere dall'importo certificato. La fattura semplificata può sostituire la fattura - ricevuta fiscale.

Agevolazioni nelle ZFU della Regione Siciliana: codici tributo Istituiti i codici tributo per l'utilizzo dei benefici a favore delle micro e piccole imprese localizzate nelle zone franche urbane della Regione Siciliana, ricadenti nell'Obiettivo "Convergenza", con il modello F24 presentato esclusivamente attraverso i canali ENTRATEL e FISCONLINE.	<i>Agenzia delle entrate, risoluzione n. 65 del 23/6/14</i>
Contributi in favore dell'E.Bi.N.: causale contributo Istituita la causale contributo "EBIN" denominata "Ente Bilaterale E.Bi.N. – Ente Bilaterale Nazionale" per consentire il versamento dei contributi a favore dell'Ente Bilaterale E.Bi.N. – Ente Bilaterale Nazionale, con il modello F24.	<i>Agenzia delle entrate, risoluzione n. 66 del 23/6/14</i>
Affrancazione di terre civiche: trattamento agevolato ai fini dell'imposta di registro Gli atti di affrancazione stipulati in data successiva all'1/7/14 possono ancora beneficiare del regime di esenzione previsto dall'art. 2 legge n. 692/1981 in quanto per essi non opera la previsione di soppressione delle agevolazioni recata dall'art. 10, co. 4, d.lgs. n. 23/2011.	<i>Agenzia delle entrate, risoluzione n. 64 del 20/6/14</i>
Imposta di bollo per le fatture emesse dalle ASP Non spetta l'esenzione dall'imposta di bollo di cui all'art. 5, co. 4, della tabella annessa al DPR n. 642/1972, per le fatture emesse dalle ASP agli utenti delle case di riposo, per l'addebito delle relative rette di ricovero, esenti dall'IVA, in quanto si tratta di documenti, emessi a fronte di corrispettivi per prestazioni di servizi rese nell'esercizio di attività d'impresa, che non vengono prodotti nell'ambito di procedimenti di riscossione.	<i>Agenzia delle entrate, risoluzione n. 67 del 30/6/14</i>
Cambio valute (maggio 2014) Accertate gli effetti delle norme dei Titoli I e II del Tuir che vi fanno riferimento, per il mese di maggio 2014, le medie dei cambi delle valute estere calcolati a titolo indicativo dalla Banca d'Italia sulla base di quotazioni di mercato e, per alcune valute, rilevati contro Euro nell'ambito del SEBCA	<i>Agenzia delle entrate, provvedimento del direttore n. 11190 del 17/06/14</i>
Riporto delle perdite in una fusione transfrontaliera: patrimonio della stabile organizzazione In riferimento al limite del patrimonio netto di cui all'art. 172, co. 7, Tuir l'ammontare rilevante per una stabile organizzazione di un soggetto estero è rappresentato dal fondo	<i>Agenzia delle entrate, risoluzione n. 63 del 17/6/14</i>

Ordinary Assist

di dotazione contabile, come risultante dall'ultimo rendiconto (art. 14, co. 5, D.P.R. 600/1973) ed integrato delle, eventuali, variazioni fiscali effettivamente operate nella dichiarazione dei redditi del relativo periodo d'imposta, finalizzate a realizzarne la congruità ed entro tali limiti. L'art. 172, co. 7, Tuir, riguarda l'applicazione di norme finalizzate a contrastare comportamenti elusivi e può costituire oggetto di apposito esame nell'ambito della procedura contemplata dall'art. 37-bis, co. 8, D.P.R. n. 600/1973. A seguito di istanza, l'Agenzia delle entrate potrà disapplicare tale norma ove riscontri che nella particolare fattispecie sottoposta al suo esame non possano verificarsi gli effetti elusivi che la norma stessa intende contrastare.	
Moss, il nuovo portale telematico per l'Iva del commercio elettronico, delle telecomunicazioni e dei servizi radiotelevisivi Disponibili l'infografica e la scheda con il calendario degli step (in italiano e in inglese) che segnano il prossimo arrivo del Moss (Mini one stop shop), il mini sportello unico che consentirà alle aziende di dichiarare e versare l'Iva dovuta sui servizi di telecomunicazione, teleradiodiffusione ed elettronici prestati a soggetti B2C (persone che non sono soggetti passivi Iva). Nel primo caso è obbligatorio utilizzare come Stato membro di identificazione quello in cui si ha la sede principale. Nel secondo caso è possibile scegliere liberamente lo Stato membro di identificazione, a meno che non si abbia una stabile organizzazione registrata in un Paese dell'Unione europea. Pur essendo il regime facoltativo, se un contribuente sceglie di avvalersene dovrà applicarlo in tutti gli Stati membri.	<i>Agenzia delle entrate, comunicato stampa del 17/6/14</i>
Dall'1/12/14, gli operatori commerciali potranno registrarsi sul sito internet dell'Agenzia delle Entrate. Il nuovo regime speciale opzionale entrerà invece in vigore con il nuovo anno, quando cambieranno le norme Iva sul luogo di prestazione dei servizi di telecomunicazione, teleradiodiffusione ed elettronici; da gennaio 2015, infatti, queste prestazioni si considereranno effettuate nel Paese Ue del destinatario e non in quello del prestatore. Con il nuovo portale web, il fornitore non è più obbligato a identificarsi in ciascuno Stato membro in cui effettua le operazioni Iva. Infatti, dopo aver trasmesso telematicamente al Moss le dichiarazioni Iva trimestrali ed effettuato i versamenti, questi saranno inviati automaticamente ai rispettivi Stati membri di consumo, utilizzando una rete di comunicazioni sicura. Possono avvalersi del Moss sia i soggetti passivi stabiliti nell'Ue sia quelli stabiliti al di fuori dell'Unione.	
DTA iscritte in bilancio Forniti ulteriori chiarimenti sulle imposte differite iscritte in bilancio, in particolare per quelle relative all'Irap.	<i>Agenzia delle entrate, circolare n. 17 del 16/6/14</i>
DTA Irap in caso di valore della produzione netta negativo - possono essere trasformate in credito di imposta le DTA Irap afferenti i componenti negativi relativi alle rettifiche di crediti, avviamento ed altre attività immateriali, per la quota riferita ai <i>reversal</i> che trovano capienza nel valore della produzione netta negativo. Come opera la trasformazione - le DTA iscritte in bilancio 2013 possono essere trasformate in credito d'imposta anche se riferite a componenti negativi contabilizzati in esercizi anteriori al periodo d'imposta considerato (in riferimento all'ammortamento o alle svalutazioni dell'avviamento e delle altre attività immateriali, anche le DTA connesse a variazioni in aumento operate in periodi d'imposta antecedenti a quello	

Ordinary Assist

in corsa al 31/12/13 sono convertibili). Modalità di trasferimento in caso di partecipazione al regime di consolidato - la consolidata ha la possibilità di trasferire il credito d'imposta in esame con gli stessi limiti di utilizzazione che incontrerebbe laddove la stessa operasse al di fuori del predetto regime. Quindi, la consolidata può trasferire il credito DTA alla società consolidante senza tenere conto degli eventuali utilizzi effettuati in proprio.	
Insufficiente versamento Tasi e IMU: indicazioni Fornite indicazioni in risposta ai quesiti in merito all'applicabilità di sanzioni e interessi ove alla scadenza della 1° rata, vale a dire il 16/6/14, di TASI e IMU non sia pervenuto o risulti insufficiente il versamento dei tributi da parte dei contribuenti.	<u>Ministero delle finanze, Dipartimento delle finanze, DLTF, risoluzione n. 1 del 23/6/14</u>
Istituzione del codice tributo le somme dovute per spese di notifica Istituito il codice tributo "A120" denominato "Spese di notifica per atti impositivi – art. 9, legge n. 1216/1961" per il versamento, tramite il modello F24 accise, delle somme dovute per le spese di notifica a seguito di avvisi di liquidazione inviati ai sensi dell'art. 9 legge n. 1216/1961.	<i>Agenzia delle entrate, risoluzione n. 62 del 16/6/14</i>
Novità dal sito dell'Agenzia delle entrate Sono disponibili: • l'aggiornamento del software di compilazione (versione 1.0.2), della procedura di controllo (versione 1.1.2) e delle specifiche tecniche per i modelli Unico/2014; • l'aggiornamento dell'elenco degli osservatori regionali (Studi settore); • l'aggiornamento dell'elenco delle banche convenzionate al modello F24 on line; • gli aggiornamenti del software di controllo (versione 1.0.1) e del software di compilazione (versione 1.0.1) dei modelli 770 Semplificato e Ordinario 2014; • la procedura di controllo (versione 1.1.0) per l'opzione Consolidato e Trasparenza; • l'aggiornamento della lista dei codici ufficio per il Software di compilazione "Contratti di locazione"; • l'aggiornamento delle tabelle dei codici per il modello F23; • l'aggiornamento della procedura di controllo (versione 3.4.3) per i modelli F24; • l'aggiornamento della procedura di controllo e l'aggiornamento del software di compilazione (versione 1.0.1) Irap 2014; • l'aggiornamento della procedura di controllo (versione 1.0.2) per il modello 730/2014; • l'aggiornamento delle tabelle dei codici tributo e altri codici per il modello F24 e aggiornamento degli archivi del software di controllo; • l'aggiornamento degli elenchi dei soggetti che hanno chiesto di accedere al 5 per mille 2014 dopo i termini per l'iscrizione.	<i>Agenzia delle entrate, pubblicati sul sito dal 16 al 30/6/14</i>

Ordinary Assist

DOTTRINA	
Imposte sui redditi e Irap: dichiarazioni Unico e Irap 2014 Illustrate le principali novità che assumono rilevanza nei modelli di dichiarazione dell'Ires e Irap. L'assonime si è soffermata sulle indicazioni di prassi fornite dall'Amministrazione finanziaria in merito a diverse discipline che assumono rilevanza ai fini della determinazione della base imponibile dei predetti tributi. In particolare sono stati analizzati i seguenti temi: • rilevanza fiscale degli errori contabili; • disciplina di rivalutazione delle quote di partecipazione al capitale della Banca d'Italia; • ACE; • addizionale prevista a carico delle banche e delle assicurazioni; • regime di rivalutazione dei beni d'impresa previsto dalla legge stabilità 2014; • regime di trasformazione delle DTA relative all'Irap; • rilevanza fiscale degli impianti fotovoltaici; • regime delle perdite su crediti.	<i>Assonime, circolare n. 20 del 12/6/14</i>
Immobilizzazioni immateriali: aspetti contabili e fiscali Esaminati i principali aspetti contabili e fiscali relativi alle immobilizzazioni immateriali. Gli esperti dell'accademia si sono soffermati su: • procedure di ammortamento; • rivalutazione dei beni immateriali; • contabilizzazione delle perdite di valore; • trattamento fiscale previsto ai fini delle imposte sui redditi. Nel documento, gli esperti dell'accademia si sono, inoltre, soffermati sulle verifiche che gli organi di controllo devono effettuare con riguardo a tali poste contabili.	<u>Accademia Romana di Ragioneria nota operativa n. 8/2014</u>
Imposta comunale unica Pubblicato un documento in cui è illustrata la disciplina della imposta comunale unica, introdotta nell'ordinamento dalla legge di stabilità 2014 (legge n. 147/2013) Sono state dunque illustrate • la IUC; • l'Imu; • l'effetto sostitutivo dell'IMU sulle imposte sui redditi e la deducibilità dell'IMU dal reddito d'impresa e di lavoro autonomo; • la Tassa sui Servizi Indivisibili; • la Tassa sui Rifiuti.	<u>IRDCEC, documento n. 30.2014</u>
Principi di attestazione dei piani di risanamento Pubblicata la versione definitiva del documento che approfondisce alcune questioni operative legate al contenuto delle attestazioni e alla figura del professionista incaricato (Attestatore) nella procedura di risanamento delle imprese in crisi. L'Attestatore è il soggetto, indipendente, iscritto nel registro dei revisori contabili ed in possesso dei requisiti previsti dall'art. 28 lett. a) e b) L.F., che elabora per conto dell'imprenditore i seguenti documenti: • relazione di attestazione sulla veridicità dei dati aziendali e sulla fattibilità dei piani di risanamento prevista dal co.3 lett. d), art. 67 L.F.;	<u>AIDEA - IRDCEC, documento pubblicato il 19/6/14</u>

Ordinary Assist

- relazione di attestazione nella domanda di concordato preventivo di cui all'art. 161 L.F., che accerti la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano medesimo;
- relazione sulla veridicità dei dati aziendali e sulla attendibilità dell'accordo di ristrutturazione dei debiti, di cui all'art. 182-bis L.F.;
- dichiarazione di idoneità della proposta di cui al co.6 dell'art. 182-bis L.F.;
- attestazione per accedere ai finanziamenti all'impresa, prevista dall'art. 182- quinquies L.F.;
- attestazione per il pagamento dei creditori anteriori in pendenza del concordato preventivo prima dell'omologa, prevista dal co.4 dell'art. 182 –quinquies L.F.;
- attestazione richiesta per poter proporre il concordato preventivo con continuità, introdotto dall'art.186 bis L.F.;
- attestazione per la prosecuzione dei contratti pubblici e quella per la partecipazione alle gare di cui all'art. 186-bis, commi terzo e quarto, L.F.

Il documento si propone di formulare principi e proporre modelli di comportamento condivisi ed accettati riguardanti le attività che l'Attestatore deve svolgere.

Guida operativa sulla certificazione energetica

Esaminata la legislazione nazionale in materia di certificazione energetica a seguito dell'entrata in vigore del D.L. 23 dicembre 2013 n. 145, convertito, con modificazioni, con legge 21 febbraio 2014 n. 9.

Sono stati illustrati, in particolare:

- l'obbligo di dotazione dell'attestato di prestazione energetica;
- l'obbligo di allegazione dell'attestato di prestazione energetica;
- l'obbligo di consegna dell'attestato di prestazione energetica;
- l'obbligo di informativa;
- gli obblighi in materia di certificazione energetica con riguardo alle diverse tipologie di atti;
- le sanzioni in caso di violazione degli obblighi;
- la validità temporale dell'attestato di prestazione energetica;
- requisiti dei soggetti certificatori.

[Consiglio nazionale del notariato, guida pubblicata sul sito il 30/6/14](#)